

## ShowRoom STEREO3D

la sala esposizione del futuro è già qui!  
dal 23 al 27 marzo allo stand ANGAISA in MCE/Expobagno

**C**arissimi Soci, in occasione della 37a edizione di Mostra Convegno Expocomfort, all'interno del padiglione Expobagno, ANGAISA presenterà "Showroom Stereo3D", un evento di straordinario interesse per tutti gli operatori del settore, e non solo, che, abbinando tecnologie tridimensionali stereoscopiche e marketing emozionale, proporrà una soluzione veramente innovativa per cambiare volto ai tradizionali allestimenti delle showroom.

**COSA:** Con il progetto "Showroom Stereo3D", le nuove tecnologie 3D, oggi emergenti nel campo di cinema, TV, videogame, trovano per la prima volta un'applicazione commerciale rivolta al settore idrotermosanitario. Attraverso la stereoscopia diventa possibile sostituire la presentazione fisica del pro-

dotto e delle diverse combinazioni espositive, mediante questi evoluti strumenti tecnologici, che consentono di creare e proporre un numero pressoché illimitato di ambientazioni digitali, visualizzando i prodotti in una dimensione 1:1, "più vera del vero", che solo l'immagine stereoscopica tridimensionale ad alta definizione può garantire.

**DOVE:** Presso lo stand ANGAISA, presente alla 37a edizione di Mostra Convegno Expocomfort, pad. 18 Expobagno, Quartiere fieristico Rho (MI).

**QUANDO:** Da martedì 23 a sabato 27 marzo, negli orari riservati ai visitatori.

Dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18.00; nella giornata di sabato 27 marzo, dalle 9.30 alle 16.30

**COME:** Per visitare "Showroom Stereo3D" è sufficiente accedere allo stand ANGAISA (che ospita

anche l'iniziativa "Tecnopolis") e registrarsi alla reception, i visitatori interessati saranno indirizzati all'area "Showroom Stereo3D", dove verranno loro consegnati gli occhiali speciali necessari per visualizzare le diverse ambientazioni stereoscopiche.

**PERCHE':** Attraverso "Showroom Stereo3D" ANGAISA propone al settore una soluzione "rivoluzionaria", ma molto concreta, per risolvere – almeno parzialmente – i principali problemi legati ai costi e alla gestione delle showroom tradizionali, attraverso tecnologie dalle potenzialità enormi, caratterizzate da un grande impatto visivo / emozionale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. arch. Gianni Mari

### ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

#### Riunioni nazionali

##### Ammissione nuovi Soci

Il Comitato Esecutivo riunitosi il 24 febbraio scorso ha approvato l'ammissione dell'azienda distributrice Carpi Tecnica srl di Pontedera (PI) fra i Soci Ordinari ANGAISA.

Sono inoltre entrate a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori Industrie, le aziende S.R.

Rubinerterrie Srl di Valduggia (VC) e Radiatori 2000 Spa di Ciserano (BG).

### MERCATO

#### Osservatorio Vendite ANGAISA I dati di gennaio 2010

In base alle ultime rilevazioni disponibili relative all'Osservatorio Vendite ANGAISA, aggiornate al mese di gennaio 2010, l'indicatore relativo al fatturato totale degli ultimi 12 mesi (febbraio 2009 – gennaio 2010) ha fatto registrare una flessione del -10,22%

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il mese di gennaio (come consolidato nazionale) ha segnato un -7,79% rispetto allo stesso mese del 2009.

### NORMATIVE

#### Ambiente Qualità Sicurezza

**SISTR:** Proroga dei termini di adesione  
Il 28 febbraio scorso è entrato in vigore il decreto 15

febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti". Tra le principali novità introdotte dalle disposizioni correttive si riportano le seguenti:

- la proroga di 30 giorni sui termini relativi all'iscrizione al Sistri previsti per le varie categorie di soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 17 febbraio 2009 così come dispone l'articolo 1 del decreto correttivo (vedi "ANGAISA Informa" n. 253);
- una definizione più precisa del "delegato" al fine di chiarirne ruolo e responsabilità, modificando, saggiamente, l'attuale definizione di delegato riportandola nel giusto ambito di "referente" e non di "responsabile". Attuale definizione: "il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti"; nuova definizione: "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica";
- la possibilità, per quanto riguarda l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5 del D. lgs. 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o in alternativa di un ulteriore USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo dovrà essere versato per ciascuna di esse;
- l'importante integrazione all'allegato II del Dm 17 dicembre 2009 relativamente alle modalità di pagamento dei contributi. Vengono chiarite per ciascuna categoria di soggetti una serie di dubbie interpretazioni che gli operatori avevano evidenziato in questa fase di avvio del sistema;
- l'aggiunta, tra le modalità previste per l'iscrizione (Allegato IA al DM 17 dicembre 2009), della posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli di iscrizione;
- la riformulazione dei moduli di iscrizione per correggere una serie di refusi ed errori fermo restando che le iscrizioni effettuate fino all'entrata in vigore del decreto correttivo sulla base dei vecchi moduli allegati al DM 17 dicembre 2009 saranno fatte salve;
- la modifica sostanziale dei termini per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare per la movimentazione di rifiuti pericolosi le 8 ore inizialmente previste per i produttori passano alle 4 attuali mentre per il trasportatore si passa dalla 4 ore alle 2. Per la movimentazione dei rifiuti non pericolosi è azzerata ogni tempistica.

Il testo integrale del decreto è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK: [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative Ambiente Qualità Sicurezza • Rifiuti • SISTRI.**

## Area Legale Legislativa

### Diritti doganali

#### Modalità di pagamento e di deposito

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.2.2010 è pubblicato il Decreto 5 febbraio 2010 riguardante il pagamento o deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Gli importi versati a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, effettuati mediante bonifico bancario o postale, affluiscono all'apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato denominata "diritti doganali" e intestata "Agenzia delle dogane", per il successivo riversamento, con modalità telematiche, all'erario o agli altri enti beneficiari. Tali versamenti vengono effettuati seguendo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293. L'Agenzia delle dogane provvede, a giorni alterni, a prelevare le somme affluite nella contabilità speciale di cui sopra per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno non lavorativo, l'operazione di riversamento è eseguita il primo giorno lavorativo successivo. Al fine di garantire la continuità del flusso delle informazioni inerenti i pagamenti ed i depositi di cui sopra, tra gli Uffici dell'Agenzia delle dogane e le competenti articolazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella disposizione di bonifico l'ordinante dovrà indicare, oltre alle coordinate bancarie in formato IBAN, il proprio codice fiscale e la causale del versamento, anche ai fini della corretta indicazione del codice versante dei ricevitori sulla quietanza di versamento (Mod. 121T). Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei bonifici di cui sopra e la restituzione di somme erroneamente versate con i medesimi, vengono applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento n. 293 del 2006. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane, di intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, saranno impartite le istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento in parola. Le disposizioni su riportate hanno efficacia a decorrere dall'emanazione del provvedimento dell'Agenzia Dogane su richiamato.

### Piano casa

#### Legge Regione Lazio n. 21 del 11.08.2009

Con la legge n. 21 dell'11 agosto scorso, la Regione Lazio ha dato attuazione al "Piano Casa" che, anche in questo caso, fa riferimento alle due tradizionali tipologie di intervento, ampliamenti e demolizioni/ricostruzioni.

**Ampliamenti.** Per quanto riguarda i fabbricati residenziali è ammesso l'ampliamento di superficie pari al 20 per cento dell'esistente, sia in relazione a fabbricati unifamiliari che plurifamiliari (case a schiera, complessi condominiali e "case famiglia"). In ogni caso, l'edificio non deve presentare una cubatura superiore ai 1.000 mc e l'incremento complessivo massimo non deve essere superiore ai 200 metri cubi. Per gli immobili non residenziali - che non superino i 1.000 metri quadrati di superficie - è concesso un ampliamento della superficie pari al 10% di quella esistente. L'ampliamento degli immobili non residenziali resta subordinato al mantenimento della stessa destinazione d'uso per almeno dieci anni e "all'installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l'impatto ambientale". In entrambe le ipotesi sopra considerate, gli ampliamenti sono ammessi solamente in adiacenza al corpo di fabbrica dell'edificio da ampliare. Gli interventi possono essere realizzati presentando una denuncia di inizio attività entro il 4 dicembre 2011.

**Demolizioni/ricostruzioni.** Possono fruire degli incentivi solamente gli edifici con destinazione residenziale per almeno il 75%, con contestuali ampliamenti fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente (fino al 40% nell'ipotesi di "concorso di progettazione", previsto dall'articolo 4, comma 7). Gli interventi possono essere realizzati presentando una denuncia di inizio attività ovvero, nel caso di interventi di demolizione / ricostruzione superiori a 3.000 mc, richiedendo il permesso di costruire, entro il 4 dicembre 2011.

Per tutti i dettagli relativi all'attuazione del Piano Casa nella Regione Lazio (con relativi limiti ed esclusioni), rinviamo ai contenuti della L.R. n. 21, disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK: [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Piano casa.**

## Fisco

### Modelli INTRA

#### Nuove modalità e termini di presentazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.03.2010 è stato pubblicato il Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2010 con il quale vengono stabiliti le

modalità e i termini di presentazione degli elenchi INTRA così come previsti dalle modifiche apportate all'art. 50 del D.L. n. 331/1993 dalla Direttiva 2008/117/CE. Le nuove disposizioni si applicano per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

**Soggetti obbligati.** Gli obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie sono tutti i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, i quali devono presentarli, sia per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea, sia per quelle acquisite da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea. Con riferimento alle prime operazioni, ovvero quelle effettuate, sono oggetto di riepilogazione nei modelli INTRA:

- le cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

Con riferimento alle seconde operazioni, ovvero quelle acquisite, sono oggetto di riepilogazione nei modelli INTRA:

- gli acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

**Periodicità degli elenchi.** Gli elenchi devono essere presentati con:

- periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro (il rispetto della soglia va riferita tenendo distinti i beni dai servizi ed è sufficiente che in una sola categoria di operazioni si oltrepassi il limite perché la presentazione del modello diventi mensile);
- periodicità mensile per i soggetti che non si ritrovano nelle condizioni suddette.

La periodicità trimestrale viene determinata con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare. Quindi, ad esempio, se un soggetto supera il limite di 50.000 euro nel primo trimestre 2010, ovvero da 1° gennaio al 31 marzo 2010, dovrà presentare il modello con cadenza mensile. Anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri l'obbligo è trimestrale, purché ne sussistano le condizioni di cui sopra. Si precisa che è facoltà del soggetto tenuto alla presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale optare per quella mensile vincolandosi per l'intero anno solare. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla presentazione trimestrale superi, nel corso del trimestre, il limite di 50.000 euro sarà tenuto a presentare l'elenco mensilmente a partire dal mese successivo in cui la soglia viene superata. Ad esempio, se il contribuente supera la soglia nel mese di febbraio dovrà presentare il modello mensile nel successivo mese di marzo; se lo

stesso contribuente, nei restanti mesi del trimestre, ovvero gennaio e marzo, non supera la soglia, presenterà il modello trimestrale, ad aprile. L'obbligo è mensile, a prescindere dalla soglia limite di 50.000 euro per i soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate menzionate, nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto, tra gli obbligati.

**Modalità di presentazione degli elenchi.** Gli elenchi devono essere presentati telematicamente, entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Fino al 30 aprile 2010, però, la trasmissione agli uffici doganali territorialmente competenti potrà avvenire anche in formato elettronico, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

**Contenuto degli elenchi.** Gli elenchi si compongono di una parte fiscale ed una statistica. Nella parte fiscale, dovranno essere inseriti i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione. Per le prestazioni di servizi, gli elenchi riepilogativi non comprenderanno le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il contribuente. La parte contenente dati statistici dovrà essere compilata solamente dai contribuenti che hanno superato i 50.000 euro, non anche da coloro che si sono avvalsi, per propria scelta, della presentazione mensile nonostante possedessero i requisiti per la trimestrale.

**Modalità tecniche e operative per la presentazione degli elenchi.** Gli elenchi riepilogativi devono essere predisposti in formato elettronico e inviati telematicamente attraverso il Servizio Telematico Doganale non essendo più possibile la presentazione cartacea. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà stabilita la data dalla quale poter utilizzare anche i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per poter utilizzare il Servizio Telematico Doganale (EDI) è necessario richiedere, per coloro che ancora non ne sono in possesso, apposita autorizzazione all'Agenzia delle Dogane, secondo le modalità disponibili sul sito internet [www.agenziaadogane.gov.it](http://www.agenziaadogane.gov.it).

Tenendo presente che l'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al 30 aprile 2010, autorizza la trasmissione agli uffici doganali territorialmente competenti anche in formato elettronico, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento, la determinazione in esame specifica espressamente le modalità da seguire in tale ipotesi. Sarà necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente

identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica.

**Sanzioni.** Nell'ipotesi di omessa presentazione nonché di irregolare compilazione degli elenchi INTRA, per ciascun elenco erroneamente compilato o non presentato, è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 1.032 euro (art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 471/1997). Verrà applicata una sola sanzione sia che l'errore riguardi i singoli dati da indicare nell'elenco sia le singole righe dello stesso (C.M. n. 23 del 25 gennaio 1999). La sanzione, però, non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti spontaneamente. Inoltre, la sanzione per omessa presentazione dell'elenco di 516 euro sarà ridotta alla metà se la presentazione avverrà entro 30 gg. dalla richiesta inviata dagli Uffici o dagli organi di controllo. Sempre nel caso di omissione la riduzione della sanzione alla metà, ovvero, 258 euro, potrà essere ulteriormente ridotta ad 1/4 con l'applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 (si pagheranno quindi 64 euro). Se, invece, il contribuente opterà per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione applicabile in caso di omissione sarebbe pari a un decimo di 516 euro e, quindi, 51,6 euro. La regolarizzazione dovrà avvenire entro un anno dall'omissione. Il testo integrale del decreto è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative Area Fiscale • Modelli INTRA.

#### Evasione fiscale: Misure cautelari

##### Iscrizione ipoteca e sequestro conservativo

Con la recente circolare n. 4/E del 15.02.2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro di sintesi delle normative che disciplinano il ricorso del Fisco agli strumenti delle misure cautelari disciplinate dall'art. 22 del decreto legislativo n. 472/1997, alla luce delle recenti modifiche apportate dai d.l. n. 185/2008 e 78/2009. A tale proposito, si precisa che l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'iscrizione d'ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido o l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei rispettivi beni, compresa l'azienda, quale garanzia di tutti gli importi dovuti (imposta evasa, relativi interessi e sanzioni). Alla base della misura cautelare deve sussistere un atto formale consistente in un processo verbale di constatazione, un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un avviso di accertamento. La Circolare chiarisce che tra gli atti impositivi suscettibili di misure cautelari rientrano anche gli atti di recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione. L'indirizzo fornito dalla Circolare è in linea con il dettato normativo introdotto dall'art. 27, c. 5,

del D.L. n. 185/2008 il quale prevede espressamente che l'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 si applica non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma anche "alle somme dovute per il pagamento dei tributi e dei relativi interessi...", in base ai processi verbali di constatazione", mentre il successivo comma 6 prevede l'estensione della disciplina in materia di richiesta di misure cautelari all'ipotesi di pericolo per la riscossione che sorge "dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi...". Viene, inoltre, specificato che le misure cautelari possono essere applicate con riferimento a qualsiasi tipologia di tributo. Rinviamo le aziende interessate ad una attenta lettura della Circolare dell'Agenzia Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative Area Fiscale • Contrasto evasione.

## Lavoro

### Approvazione disegno di legge sul lavoro Sintesi contenuti

Nei giorni scorsi è stato approvato definitivamente il disegno di legge inerente deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e di controversie sul lavoro. Riservandoci di documentarvi tempestivamente in merito alla conclusione dell'iter legislativo, riportiamo di seguito una sintesi dei contenuti principali.

**Misure contro il lavoro sommerso (art.4).** L'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, oltre a 150 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.

Viene introdotta una sanzione amministrativa ridotta per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore. Infatti, la sanzione amministrativa varia da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato successivamente. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente è aumentato del 50%.

**Orario di lavoro (art. 7).** Le sanzioni in capo ai datori di lavoro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro settimanale, di disposizioni in materia di ferie annuali e nelle ipotesi di mancato rispetto del riposo giornaliero, sono stabilite nel modo seguente:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione sarà da 400 a 1500 euro. Se invece si riferisce a più di 10 dipendenti ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento la sanzione sarà pari ad una somma che varia dai 1000 ai 5000 euro;
- Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di ferie annuali la sanzione amministrativa pecuniaria sarà pari ad una somma che varia tra 100 e 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 dipendenti ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione amministrativa sarà pari ad una somma che varia da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni la sanzione sarà pari ad una somma che varia da 800 a 4500 euro;
- Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di riposo giornaliero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma che varia da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione sarà pari ad una

somma che varia da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 dipendenti ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione potrà variare dai 900 ai 4500 euro.

**Certificati di malattia (art. 25).** E' prevista l'estensione al settore privato delle norme per il rilascio e la trasmissione telematica dell'attestazione di malattia, già previste per i dipendenti pubblici. Pertanto, il medico invierà, on line, la certificazione all'INPS. L'Istituto, a sua volta, la inoltrerà ai datori di lavoro.

## Previdenza

### Agenti e rappresentanti - Enasarco.

#### Nuovi minimali e massimali retributivi

L'Enasarco ha reso noto i nuovi minimali e massimali contributivi in vigore dal 1° gennaio 2010. I nuovi importi sono i seguenti:

**Agente plurimandatario:** il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari ad € 15.810,00; il minimale contributivo annuo per ciascun preponente è pari ad € 396,00.

**Agente monomandatario:** il massimale provvigionale annuo è pari ad € 27.667,00; il minimale contributivo annuo è pari ad € 789,00.

## Normative tecniche

Ricordiamo alle aziende associate che le "Note tecniche di settore", pubblicate in allegato all'edizione 2010 dell'agenda ANGAISA, sono disponibili all'interno del portale associativo. Le "Note tecniche" comprendono, fra l'altro, una selezione di leggi e circolari dell'Agenzia Entrate relative alla detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica, oltre a tabelle e sintesi concernenti alcune delle principali normative tecniche legate all'installazione degli impianti a gas.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 255 - Riservato ai Soci

### In questo numero:

- ▶ Fisco. Contrasto evasione. Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 15.02.2010.
- ▶ INTRA. Decreto Ministero Finanze del 22.02.2010.
- ▶ Piano casa. Lazio. Legge regionale n. 21 del 11.08.2009.
- ▶ Tracciabilità rifiuti. SISTRI. Decreto 15.02.2010.



### Inviare a:

\_\_\_\_\_  
(Ragione Sociale)

\_\_\_\_\_  
(Nome e Cognome)

\_\_\_\_\_  
(Telefax)

\_\_\_\_\_  
(e-mail)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre  
pubblicate su:

**BI&ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.